



***Città di Fossano***

# ***REGOLAMENTO INCENTIVI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE***

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 16 maggio 2019

# Indice

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ..... | 3 |
| ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO .....  | 3 |
| ART. 3 - DESTINAZIONE DEL FONDO .....  | 3 |
| ART. 4 - TRATTAMENTO ACCESSORIO .....  | 4 |
| ART. 5 - VIGENZA .....                 | 4 |

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha per oggetto il potenziamento delle risorse strumentali del Dipartimento Finanze, preposto alla gestione delle Entrate comunali e la disciplina delle modalità di riconoscimento del trattamento economico accessorio al personale dipendente, anche di qualifica Dirigenziale, preposto al raggiungimento degli obiettivi assegnati a tale Dipartimento.

## **ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 1, viene istituito un apposito fondo incentivante, che è alimentato dalle entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento (come risultanti dal conto consuntivo approvato entro i termini di Legge).

2. La quantificazione di tale fondo è data dal 5% delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, effettuate nell'anno precedente, ivi comprese quelle derivanti dalla riscossione coattiva, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, a prescindere dall'anno di emissione dei provvedimenti. Concorrono altresì alla costituzione del fondo le entrate derivanti dalle riscossioni derivanti da atti di ingiunzione relativi ai medesimi provvedimenti.

3. La percentuale necessaria alla quantificazione del fondo, può essere modificata annualmente dalla Giunta comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, entro il limite massimo previsto dalla Legge. In caso di mancata determinazione si considera confermata quella stabilita per l'anno precedente.

4. Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo, ferme restando le modalità di quantificazione del fondo come sopra indicato, si tiene conto delle somme effettivamente realizzate nell'anno precedente, salvo procedere all'adeguamento di tale fondo in base alla quantificazione definitiva come risultante dalle riscossioni certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## **ART. 3 - DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. Il Fondo di cui al presente regolamento viene ripartito, in sede di prima applicazione, come segue:

- una quota pari allo 0,2% è destinata al potenziamento delle risorse strumentali del Dipartimento Finanze

- una quota pari al 4,8% è destinata al riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente del medesimo Dipartimento
2. La diversa suddivisione del Fondo fra quota destinata al potenziamento delle risorse e quota destinata all'incentivazione del personale può essere modificata annualmente dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione, avendo a riferimento anche le effettive necessità di potenziamento strumentale del Dipartimento Finanze. In caso di mancata determinazione si considera confermata la ripartizione stabilita per l'anno precedente.

## **ART. 4 - TRATTAMENTO ACCESSORIO**

1. La quota relativa al trattamento economico accessorio del personale dipendente è ripartita fra il personale del Dipartimento Finanze che concorre al raggiungimento degli obiettivi relativi al recupero dell'evasione fiscale dei tributi comunali e/o dei tributi erariali, assegnati al Dipartimento Finanze.

2. L'erogazione del trattamento accessorio è subordinata alla predisposizione da parte Dipartimento Finanze, nell'ambito del piano della performance, di un obiettivo relativo alla lotta all'evasione; nonché all'accertamento a consuntivo del suo effettivo raggiungimento, come certificato dagli organi a tale scopo preposti.

3. Il trattamento accessorio è ripartito all'interno del gruppo di lavoro, individuato dal Dirigente del Dipartimento Finanze, sulla base delle concrete attività svolte per il recupero dell'evasione ed in base al livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta; nonché al contributo apportato dai dipendenti coinvolti al raggiungimento dell'obiettivo, da motivarsi in sede di riparto finale entro i limiti massimi per ciascuna tipologia di attività, come sotto indicate:

- responsabilità verso l'esterno degli atti assunti, direzione, organizzazione e controllo della attività svolta, gestione del contenzioso e riscossione fino ad un massimo del 35%
- attività di verifica delle singole posizioni e stesura degli atti emanandi fino ad un massimo del 30%
- attività di caricamento dati ed aggiornamento della banca dati catastale fino ad un massimo del 25%
- attività di supporto allo svolgimento delle attività suindicate fino ad un massimo del 10%

4. Eventuali quote del fondo non erogate, se utilizzabili, possono essere impiegate per il potenziamento delle risorse strumentali, ove ne ricorrano i presupposti.

## **ART. 5 - VIGENZA**

1. Il presente regolamento esplica i suoi effetti a decorrere dall'anno 2019.